



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

**APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO ANNO 2022 E PROROGA
TERMINE VERSAMENTO ANNUALE CANONE UNICO MERCATALE AL
30/06/2022**

Nr. Progr. **35**

Data **07/04/2022**

Seduta NR. **16**

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA EX SALA CONSILIARE DI VIA MAGENTA si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	N
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	N
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 4</i>		<i>TOTALE Assenti: 2</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO ANNO 2022 E PROROGA
TERMINE VERSAMENTO ANNUALE CANONE UNICO MERCATALE AL
30/06/2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

Richiamate in particolare:

- la deliberazione consiliare n. 15 del 07/04/2021 avente ad oggetto: *"Approvazione regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2021 avente ad oggetto: *"Approvazione tariffe canone unico anno 2021"*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

;

RAVVISATA la necessità di approvare, riconfermando per il 2022 le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale, così come stabilito per il 2021 con Delibera di G.C. n. 37 del 21/04/2021;

Visto l'art. 40 del citato regolamento di cui al comma 2 è previsto che il pagamento del canone relativo al primo anno di occupazione va corrisposto contestualmente al rilascio dell'autorizzazione,; per gli anni successivi va corrisposto entro il 31/01;

Vista la legge di bilancio 2022 che ha prorogato fino al 31/03/2022 l'esenzione del pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio del commercio su aree pubbliche;

Ritenuto opportuno di prorogare al 30/06/2022 la scadenza per il versamento annuale del Canone Unico Patrimoniale 2022, e conseguentemente delle eventuali rate, relativamente all'occupazione su aree pubbliche (mercati), al fine di rendere un idoneo servizio all'utenza ponendola in grado di versare il canone patrimoniale correttamente senza aggravio di sanzione alcuna e consentendo al Concessionario di emettere in tempo utile gli avvisi di pagamento;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- la legge 15 del 25/02/2022 che ha differito al 31.05.2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2022, le tariffe del Canone Patrimoniale Unico approvate con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2021;
2. Di differire per i motivi meglio indicati in premessa, al 30.06.2022 il termine per il versamento del canone unico 2022, relativamente all'occupazione su aree pubbliche (mercati).

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134 del D.L. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 07/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **35** del **07/04/2022**

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO ANNO 2022 E PROROGA TERMINE VERSAMENTO ANNUALE CANONE UNICO MERCATALE AL 30/06/2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 01/04/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 01/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI
